

DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2018
94/2018/S/GAS

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA MEGARETI S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1008^a riunione del 22 febbraio 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- le linee guida del Comitato italiano gas, edizione settembre 2011, n. 7 e s.m.i. (di seguito: Linee Guida CIG 7);
- le linee guida del Comitato italiano gas, edizione settembre 2011, n. 16 (di seguito: Linee Guida CIG 16);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 294/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 294/2016/E/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 657/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2016, 695/2016/A e s.m.i;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 792/2016/A;
- l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 218/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 218/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- il parere del Consiglio di Stato, Sezione III, del 7 dicembre 2010, 5388.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 294/2016/E/gas, l’Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale – tra cui Megareti S.p.a. (di seguito: Megareti o società) – individuate tra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva, ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 3 e 4 novembre 2016, una verifica ispettiva presso la sede della società avente ad oggetto l’impianto di distribuzione di gas naturale denominato “Verona” gestito dalla stessa;
- con deliberazione 218/2017/S/gas, l’Autorità, sulla base delle risultanze acquisite a seguito della predetta verifica ispettiva nonché dall’esame della documentazione inviata dalla società con nota del 17 novembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 33660), ha avviato nei confronti di Megareti un procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, contestando che:
 - (i) in violazione degli articoli 1, comma 1 e 25 della RQDG 14/19 e delle Linee Guida CIG 7 e 16, con riferimento ad una “dispersione di classe C”, riscontrata a seguito di ispezione programmata in data 16 febbraio 2015 (identificata con codice DIS 3567), la società ha provveduto a riparare la suddetta dispersione solo in data 15 novembre 2016, quindi ampiamente oltre il tempo massimo di nove mesi dalla data della sua localizzazione previsto dalla regolazione; in particolare, la società, con riferimento a tale dispersione aveva dichiarato in sede di verifica ispettiva, che la stessa non era stata ancora eliminata (punto 5 della *check list* e documenti 5a e 5b allegati), documentando solo successivamente l’avvenuta riparazione con la nota del 17 novembre 2016;

- con nota dell'8 maggio 2017 (acquisita con prot. Autorità 16627), successivamente precisata con nota del 15 dicembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 40856), Megareti ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa alla predetta contestazione;
- nella riunione del 22 febbraio 2018, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in via preliminare rileva che la società abbia cessato la condotta contestata prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio, avendo, con la citata nota del 17 novembre 2016, dichiarato e documentato di aver eliminato la dispersione di classe C, riscontrata a seguito di ispezione programmata (identificata con codice DIS 3567);
- la proposta presentata da Megareti reca i seguenti impegni:
 - incremento degli *standards* previsti dalla regolazione (articolo 1, comma 1 della RQDG 14/19) per l'eliminazione delle dispersioni di gas ed in particolare riduzione del tempo massimo per l'eliminazione delle dispersioni di gas di classe B da 30 giorni solari a 15 giorni solari e delle dispersioni di gas di classe C da 9 mesi a 3 mesi (impegno n. 1);
 - incremento degli *standards* previsti dalla regolazione con riferimento all'ispezione della rete ed in particolare riduzione della periodicità di ispezione del 100% della rete in alta, media e bassa pressione a 2 anni mobili (rispetto a 3 anni mobili per la rete in alta e media pressione e a 4 anni mobili per la rete in bassa pressione previsti dall'articolo 12, comma 2 della RQDG 14/19), ispezionando almeno il 90% della rete complessiva ogni anno, con contestuale rinuncia alla percezione dei premi del sistema incentivante per la componente dispersioni (impegno n. 2);
 - realizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio gestito in materia di sicurezza e pronto intervento gas (impegno n. 3);
 - aumento all'80% dell'indicatore di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale dell'impianto di Verona con portata nominale maggiore o uguale a 1.200 kW, rispetto al 50% del 31 dicembre 2016 (impegno n. 4).

RITENUTO CHE:

- gli impegni presentati da Megareti appaiono, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata dalla società

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni presentata da Megareti S.p.a., come risultante dalla nota del 15 dicembre 2017 (prot. Autorità 40856) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 218/2017/S/gas e di disporre la pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito *internet* dell'Autorità. In alternativa le osservazioni potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aegsi@pec.energia.it ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura "*Proposta di impegni di Megareti S.p.a. nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 6 aprile 2017, 218/2017/S/gas. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com*";
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Megareti S.p.a. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
6. di notificare il presente atto a Megareti S.p.a. (P. Iva 03178060236) mediante pec all'indirizzo megareti@pec.agsm.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni